

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

**Studio Duodo & Pivato**  
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso  
T. +39 0422.411361 – F. +39 0422.55190

CF/PIVA 03769090261  
duodopivato@duodopivato.it  
[studioduodoassociati@legalmail.it](mailto:studioduodoassociati@legalmail.it)  
[www.duodopivato.it](http://www.duodopivato.it)

**Dott. Filippo Duodo** Fondatore

**Gianluca Pivato** Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista  
**Ivana Casonato** Ragioniera – **Lisa Fedrigo** Dottore Commercialista – **Elisa Borsato** – Dottore Commercialista

**Lucrezia Carraro** Dottoressa

Treviso, 05 maggio 2022

1

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

<b>CIRCOLARE 9/2022 (composta di n. 16 pagine)</b>	
<b>1</b> Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - modalità di utilizzo in compensazione	2
<b>2</b> Dichiarazioni trasmesse dall'intermediario - Termine e modalità di conservazione	3
<b>3</b> Investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese - Presentazione delle domande	4
<b>4</b> Credito d'imposta per sponsorizzazione sportive - Presentazione delle domande	7
<b>5</b> Servizi di mensa aziendale - Pagamento in contanti e mediante buoni pasto - Regime IVA	7
<b>6</b> Nota di variazione IVA - Consecuzione tra procedure concorsuali - Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento	8
<b>7</b> Nota di variazione IVA - Procedure concorsuali - Omessa insinuazione al passivo - Prescrizione del credito	9
<b>8</b> Somme versate in attuazione di accordi transattivi - Trattamento IVA	10
<b>9</b> Vendite presunte verso interfacce elettroniche - Cessioni ad "aliquota zero" - Requisito della c.d. "aliquota media" per il rimborso IVA	10
<b>Maggio 2022: principali adempimenti</b>	12

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

<b>1</b>	<b>CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</b>  Con la risposta 11.4.2022 e la ris. 14.4.2022 n. 18, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione all'utilizzo dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore di: <ul style="list-style-type: none"><li>• imprese energivore (artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);</li><li>• imprese gasivore (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);</li><li>• imprese diverse da quelle precedenti (artt. 3 e 4 del DL 21/2022).</li></ul> Si ricorda che tali crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione dai beneficiari (compresi i cessionari): <ul style="list-style-type: none"><li>• entro il 31.12.2022;</li><li>• esclusivamente tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97;</li><li>• senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.</li></ul>
<b>1.1</b>	<b>MOMENTO DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA</b>  Con la risposta dell'Agenzia delle Entrate 11.4.2022 è stato chiarito che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumato siano: <ul style="list-style-type: none"><li>• sostenute nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR; documentate con il possesso della fattura d'acquisto.</li></ul>
<b>1.2</b>	<b>CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b>  Per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 14.4.2022 n. 18 ha istituito i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none"><li>• "6961", per il credito d'imposta per le imprese energivore (secondo trimestre del 2022);</li><li>• "6962", per il credito d'imposta per le imprese gasivore (secondo trimestre del 2022);</li><li>• "6963", per il credito d'imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre del 2022);</li><li>• "6964", per il credito d'imposta per le imprese non gasivore (secondo trimestre 2022).</li></ul> Si ricorda che, con la precedente ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 13, era già stato istituito il codice tributo "6960", riferito al credito d'imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022. <b>Compilazione del modello F24</b> In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none"><li>• i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";</li><li>• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA").</li></ul>

2

<b>2</b>	<b>DICHIARAZIONI TRASMESSE DALL'INTERMEDIARIO - TERMINE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE</b>
	Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli adempimenti che devono essere effettuati dall'intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
<b>2.1</b>	<b>TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA COPIA DELLE DICHIARAZIONI TRASMESSE</b> L'art. 3 co. 9-bis del DPR 322/98 stabilisce che gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il suddetto periodo non può essere inteso in maniera statica, ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (come previsto a partire dal periodo d'imposta 2016), ma come termine per l'accertamento del periodo d'imposta di riferimento, comprensivo quindi di eventuali differimenti previsti da speciali disposizioni. Pertanto, occorre fare riferimento all'intero arco temporale necessario per l'accertamento, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragione di peculiari previsioni normative, quali: <ul style="list-style-type: none"><li>• il raddoppio previsto in relazione agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale (art. 12 del DL 78/2009);</li><li>• le sospensioni o proroghe previste dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come terremoti, alluvioni o altri eventi eccezionali (ad esempio l'emergenza epidemiologica da COVID-19).</li></ul> Tale impostazione vale anche per le dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, tipicamente la dichiarazione IVA (stante il combinato disposto degli artt. 57 del DPR 633/72 e 8 del DPR 322/98).
<b>2.2</b>	<b>TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</b> Anche se non precisato nella risposta in esame, quanto sopra si applica altresì alla conservazione della dichiarazione (originale) da parte del contribuente (o sostituto d'imposta), poiché il co. 9 dell'art. 3 del DPR 322/98 effettua un analogo rinvio al periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73.
<b>2.3</b>	<b>MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTI</b> Per quanto riguarda le modalità di conservazione, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto indicato in precedenti risposte a interpello (12.12.2019 n. 518 e 23.12.2020 n. 619), secondo cui le dichiarazioni fiscali (e le relative copie) sono documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Qualora si tratti di documenti informatici (in quanto originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), bisogna quindi fare riferimento, in particolare, al: <ul style="list-style-type: none"><li>• DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD);</li><li>• DM 17.6.2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto".</li></ul>

	<p><b>Estensione ai documenti tributari diversi dalle dichiarazioni</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate evidenzia che il rispetto delle disposizioni del suddetto DM 17.6.2014 non riguarda solo le dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono alla stessa Agenzia e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;</li><li>• le comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro");</li><li>• le dichiarazioni d'intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA;</li><li>• i modelli di variazione dei dati IVA;</li><li>• le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI);</li><li>• i modelli F24.</li></ul>
2.4	<p><b>SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non vi è <i>"un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie"</i>.</p> <p>Pertanto, deve ritenersi che la firma dell'intermediario non sia necessaria né sulla copia della dichiarazione che deve conservare l'intermediario stesso, né sull'originale che deve essere conservato dal cliente.</p>
3	<p><b>INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Con il DM 12.4.2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano nazionale Transizione 4.0, di cui al precedente DM 10.2.2022 (pubblicato sulla G.U. 2.4.2022 n. 78).</p>
3.1	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• essere regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese;</li><li>• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;</li><li>• non essere già in difficoltà al 31.12.2019, secondo il regolamento comunitario 17.6.2014 n. 651; la condizione in esame non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato il punto precedente e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;</li><li>• trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;</li><li>• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico;</li><li>• non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell'investimento stesso.</li></ul> <p><b>Soggetti esclusi</b></p> <p>Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. d) del D.lgs. 231/2001;</li><li>• i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda;</li><li>• che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li><li>• nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostantiva ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.lgs. 159/2011;</li><li>• che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostantive.</li></ul>
<b>3.2</b>	<p><b>INVESTIMENTI AMMISSIBILI</b></p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo di tecnologie in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente, in particolare i programmi volti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;</li><li>• al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa.</li></ul> <p>I programmi di investimento devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• essere finalizzati allo svolgimento di attività manifatturiere e di servizi alle imprese, salvo le previste esclusioni;</li><li>• essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;</li><li>• rispettare le previste soglie (minime e massime) di importo delle spese ammissibili;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.</li></ul>
<b>3.3</b>	<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei suddetti programmi di investimento, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p><b>Spese escluse</b></p> <p>Non sono ammesse le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;</li><li>• connesse a commesse interne;</li><li>• relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;</li><li>• per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;</li><li>• di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;</li><li>• per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, salve le previste eccezioni;</li><li>• relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;</li><li>• imputabili a imposte e tasse;</li><li>• inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;</li><li>• correlate all'acquisto di mezzi targati;</li><li>• ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.</li></ul>
<b>3.4</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</b></p> <p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie (da un minimo del 25% a un massimo del 60%).</p>
<b>3.5</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito web del Soggetto gestore (<a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>);</li><li>• utilizzando gli schemi disponibili sul suddetto sito e allegando la prevista documentazione;</li><li>• dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18.5.2022.</li></ul> <p>Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria; l'esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello informatico per la presentazione delle domande.</p>

<b>4</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONE SPORTIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
	Con il comunicato 11.4.2022, il Dipartimento per lo sport ha annunciato che è operativa la piattaforma <i>on line</i> per l'invio delle domande con riferimento al credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno 2021 (art. 81 del DL 104/2020 e art. 10 del DL 73/2021).
<b>4.1</b>	<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 2021</b> Le domande relative al 2021 devono essere presentate entro il 5.6.2022. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
<b>4.2</b>	<b>DOMANDE PER IL 2022</b> La procedura di richiesta in merito alla proroga del riconoscimento del credito d'imposta per il primo trimestre 2022 (art. 9 co. 1 del DL 4/2022) verrà avviata al termine di quella prevista per il 2021.
<b>5</b>	<b>SERVIZI DI MENSA AZIENDALE - PAGAMENTO IN CONTANTI e MEDIANTE BUONI PASTO - regime IVA</b>
	Con la risposta a interpello 28.4.2022 n. 231, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al trattamento, ai fini IVA, dei servizi di mensa aziendale, nel caso in cui il pagamento avvenga in parte per contanti e in parte mediante utilizzo di buoni pasto (c.d. " <i>ticket restaurant</i> ").
<b>5.1</b>	<b>ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE</b> In base a quanto previsto dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali sono soggette ad aliquota del 4%. L'agevolazione permane anche nell'ipotesi in cui tali prestazioni siano eseguite in forza di contratti " <i>aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro</i> " (art. 75 co. 3 della L. 413/91). Tuttavia, qualora il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia reso a mezzo dei buoni pasto, nel rapporto fra la società che gestisce la mensa e la società emittente si rende applicabile l'aliquota IVA del 10% (n. 121 della tabella A, parte III, del DPR 633/72). In virtù di quanto sopra indicato, nel caso in cui il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e in parte con <i>ticket restaurant</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• sulla quota pagata in contanti o con moneta elettronica si applica l'aliquota IVA del 4%, che va scorporata dal prezzo;</li><li>• sulla parte pagata con buoni pasto si applica l'aliquota IVA del 10%, determinando la base imponibile mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all'art. 27 co. 4 del DPR 633/72.</li></ul>
<b>5.2</b>	<b>CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI E LIQUIDAZIONE DELL'IVA</b> L'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal DM 10.5.2019, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica i corrispettivi percepiti per la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali. Le somme che il soggetto che gestisce la mensa percepisce dalla società che ha emesso i buoni pasto devono, invece, essere documentate mediante fattura elettronica.



	<p>Per quanto concerne la liquidazione dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria segnala che è necessario annotare separatamente, nel registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72, le somme riscosse in contanti o con mezzi di pagamento equivalenti, la cui imposta è divenuta esigibile e quelle non ancora riscosse, la cui imposta diverrà esigibile nel momento in cui verrà emessa la fattura con applicazione dell'IVA del 10%.</p>
<b>6</b>	<b>NOTA DI VARIAZIONE IVA - consecuzione tra PROCEDURE concorsuali - conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento</b>
	<p>Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 216, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la conversione di una procedura di amministrazione straordinaria – aperta prima del 26.5.2021 (<i>ante</i> DL 73/2021) – in successivo fallimento (dichiarato <i>post</i> DL 73/2021) non determina l'avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente, pertanto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 26 del DPR 633/72 vigente all'epoca di apertura della prima procedura e la nota di variazione IVA potrà essere emessa a decorrere dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso della stessa.</p>
<b>6.1</b>	<b>NOTA DI VARIAZIONE POST DL 73/2021 E CONSECUZIONE TRA PROCEDURE</b> <p>L'art. 18 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), conv. L. 106/2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72, riconoscendo, per le procedure avviate dal 26.5.2021, la possibilità di operare la variazione IVA dal momento in cui il debitore resta assoggettato alla procedura (senza attenderne la chiusura e l'infruttuosità): tale momento coincide, ai sensi del co. 10-<i>bis</i> del suddetto art. 26, con la data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero, tra le altre, con la data "del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".</p> <p>Appare incerta l'individuazione del momento in cui operare la variazione nell'ipotesi di consecuzione tra procedure e in particolare quando l'originaria procedura, aperta <i>ante</i> DL 73/2021, venga convertita, dopo il 26.5.2021, in una nuova procedura soggetta alla disciplina di cui al DL 73/2021.</p> <p>Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 216, l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto della continuità tra le procedure ha ritenuto operante la disciplina previgente il DL 73/2021. Non potrebbe configurarsi, per effetto della conversione, l'avvio di una nuova procedura, pertanto trova applicazione la disciplina vigente al momento di apertura della prima procedura.</p> <p>La soluzione sembra in contrasto con la circ. Assonime 15.3.2022 n. 10, che, per un'ipotesi di conversione del concordato in fallimento, quest'ultimo aperto <i>post</i> 26.5.2021, propone per applicare la disciplina <i>post</i> DL 73/2021.</p>
<b>6.2</b>	<b>CONTINUITÀ TRA PROCEDURE AI FINI DELLA VARIAZIONE IVA</b> <p>L'Agenzia delle Entrate ritiene superata la posizione espressa nella circ. 17.4.2000 n. 77, che escludeva la variazione IVA nelle ipotesi di amministrazione straordinaria. L'evoluzione legislativa dell'art. 26 del DPR 633/72 (fino al DL 73/2021), infatti, ha esteso l'ambito applicativo della norma anche agli accordi volti al risanamento dell'azienda, consentendone l'applicazione, in via interpretativa, anche all'amministrazione straordinaria (diretta a conservare il patrimonio produttivo dell'impresa anche se insolvente). Con il DL 73/2021, infine, è stata espressamente richiamata tale procedura ai fini della variazione IVA.</p>



	In secondo luogo, guardando al dato normativo sulle procedure concorsuali, emerge che la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento si realizza in sostanziale continuità, pertanto il diritto alla variazione sarà esercitabile alla chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso della stessa.
<b>7</b>	<b>NOTA DI VARIAZIONE IVA - PROCEDURE CONCORSUALI - OMESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO - PRESCRIZIONE DEL CREDITO</b>
	Con la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021, il diritto alla variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, sorge anche nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.
<b>7.1</b>	<b>OMESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE E INFRUTTUIOSITÀ DELLA PROCEDURA</b> Secondo la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021 (disciplina <i>ante</i> DL 73/2021), l'omessa insinuazione al passivo fallimentare della pretesa creditoria non è ostativa all'esercizio della variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura per mancanza di attivo da liquidare. Tale soluzione recepisce l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE 11.6.2020 causa C-146/19 e supera il precedente orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 17.4.2000 n. 77 e ris. 16.5.2008 n. 195; si veda anche Cass. 27.1.2014 n. 1541).
<b>7.2</b>	<b>PRESCRIZIONE DEL CREDITO IMPEDITIVA ALLA VARIAZIONE</b> Il diritto alla variazione è esercitabile alla chiusura della procedura anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito. Il creditore che ometta di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo "antieconomica" la partecipazione al concorso non beneficia, tuttavia, dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 2945 co. 2 c.c., spettante, invece, ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la pretesa creditoria nelle more della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito. Il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente la procedura fallimentare: tale evento, infatti, preclude la sua ammissione al passivo. Tale soluzione è conforme alla risposta a interpello 10.3.2022 n. 102, ove l'Agenzia delle Entrate aveva fornito due rilevanti chiarimenti, osservando che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (<i>ante</i> DL 73/2021), non ricorre il requisito dell'infruttuosità della procedura ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l'accertata incapienza del patrimonio del debitore, ma per l'intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore;</li> <li>• la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure "simili" all'estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando il rapporto tra le parti, consegue – diversamente dalla risoluzione o</li> </ul>

	dal recesso – all'inerzia ingiustificata del creditore (cfr. Corte di Giustizia UE 11.6.2020, causa C-146/19).
<b>8</b>	<b>SOMME VERSATE IN ATTUAZIONE DI ACCORDI TRANSATTIVI - TRATTAMENTO IVA</b>
	Con la risposta a interpello 22.4.2022 n. 212, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA di una somma percepita da una società in attuazione di un accordo transattivo, volto a definire una serie di controversie instaurate da tale società per ottenere il risarcimento dei danni da essa subiti.
<b>8.1</b>	<b>CONTENUTO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO</b> Nel caso di specie, la società aveva instaurato le suddette controversie nei confronti di alcuni ex dipendenti, contestando la violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del <i>know-how</i> aziendale. Il successivo accordo di natura transattiva prevedeva, fra l'altro, il pagamento, a carico della controparte, di una somma onnicomprensiva a titolo di risarcimento forfettario dei danni subiti dalla società. Nell'accordo era altresì precisato che tale somma era versata a fronte dell'abbandono di tutte le domande e pretese, espresse o potenziali, relative ai fatti contestati nei confronti degli ex dipendenti.
<b>8.2</b>	<b>RILEVANZA AI FINI IVA</b> L'Agenzia afferma che, per determinare il trattamento IVA della somma in parola, occorre in primo luogo stabilirne la "funzione economica", come risultante dalle pattuizioni contenute nell'accordo e, in particolare, verificare se detta somma costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. A tal fine, andrà appurato se tra la somma versata e la prestazione resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, sussista un nesso diretto. Nel caso specifico, secondo l'Amministrazione finanziaria, dall'esame delle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, emerge che la somma posta a carico della controparte costituisce il controvalore dell'impegno assunto dalla società di rinunciare a proseguire il contenzioso. Essendo dunque riscontrabile un nesso sinallagmatico tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla controparte, l'Agenzia ritiene integrato il presupposto oggetto di applicazione dell'IVA ex art. 3 co. 1 del DPR 633/72, per cui la somma in parola viene considerata soggetta ad imposta con aliquota ordinaria.
<b>9</b>	<b>VENDITE PRESUNTE VERSO INTERFACCE ELETTRONICHE - CESSIONI AD "ALIQUTA ZERO" - REQUISITO DELLA C.D. "ALIQUTA MEDIA" PER IL RIMBORSO IVA</b>
	Con la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 21.4.2022 n. 205, è stato chiarito che le cessioni di beni che si considerano effettuate verso interfacce elettroniche e che costituiscono operazioni esenti con diritto alla detrazione IVA ai sensi degli artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72 vanno computate nel calcolo della c.d. "aliquota media" ai fini della richiesta di rimborso IVA annuale o trimestrale.
<b>9.1</b>	<b>OPERAZIONI TRAMITE INTERFACCE ELETTRONICHE</b>

	<p>Ai sensi dell'art. 2-bis del DPR 633/72, le seguenti cessioni di beni facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (o mezzi analoghi) si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'interfaccia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vendite a distanza <i>intra</i> UE e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio del medesimo Stato membro, a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE (lett. a);</li><li>• vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizione di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal luogo di stabilimento del fornitore (lett. b).</li></ul> <p>Per tali operazioni opera, in sostanza, una finzione giuridica per effetto della quale la cessione B2C dal fornitore effettivo al privato acquirente viene scissa, ai fini IVA, in due operazioni distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una cessione B2B presunta, dal fornitore "indiretto" verso la piattaforma;</li><li>• una cessione B2C presunta, dalla piattaforma al privato acquirente.</li></ul> <p><b>Operazioni ad "aliquota zero"</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni che si considerano effettuate verso l'interfaccia elettronica ai sensi dell'art. 2-bis co. 1 lett. a) del medesimo decreto sono esenti da IVA ma consentono al "fornitore indiretto" di detrarre l'imposta assoluta sugli acquisti (art. 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72). Esse si annoverano, pertanto, tra le operazioni ad "aliquota zero".</p>
<b>9.2</b>	<p><b>REQUISITI PER IL RIMBORSO IVA</b></p> <p>Richiamando quanto già indicato nella C.M. 5.3.90 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni ad "aliquota zero" per le quali opera la <i>fictio iuris</i> ai sensi dell'art. 2-bis lett. a) del DPR 633/72 devono essere computate tra le operazioni attive per la verifica del requisito della c.d. "aliquota media" (applicazione di un'aliquota media relativa alle operazioni attive inferiore a quella applicata sulle operazioni passive) ai fini del rimborso IVA annuale o trimestrale (art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72).</p>
<b>9.3</b>	<p><b>OPERAZIONI DI E-COMMERCE NON COMPRESSE NELLA FICTIO IURIS</b></p> <p>Il caso esaminato dall'Agenzia riguardava la stabile organizzazione italiana di una società inglese che acquistava beni in Italia per rivenderli, tramite interfacce elettroniche, a privati consumatori italiani o in altri Stati dell'Unione europea. L'Agenzia ha escluso, però, che la fattispecie descritta potesse essere ricondotta tra le cessioni facilitate da marketplace in quanto i beni non erano ceduti da un fornitore non stabilito nell'UE, né risultavano importati da Paesi terzi.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.  
Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

## Maggio 2022: i principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.5.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2022;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'unica soluzione entro il 31.8.2022;</li><li>• oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.</li></ul> <p>A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).</p>
16.5.2022	Versamento IVA primo trimestre 2022	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022;</li><li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li></ul> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'unica soluzione entro il 31.8.2022;</li><li>• oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.</li></ul> <p>A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).</p>
16.5.2022	Versamento IVA primo trimestre 2022	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022;</li><li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li></ul>
16.5.2022	Versamento rata saldo IVA 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.5.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2022;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'unica soluzione entro il 31.8.2022;</li><li>• oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.</li></ul> <p>A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).</p>
16.5.2022	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2022.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
16.5.2022	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;</li><li>• con applicazione dei previsti interessi.</li></ul>
18.5.2022  <i>segue</i>	Domande agevolazioni investimenti PMI	<p>Le piccole e medie imprese possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande per la concessione di un contributo in conto impianti per la realizzazione di programmi di investimento conformi con il piano nazionale Transizione 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;</li><li>• esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia (<a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>), sezione "Investimenti sostenibili 4.0".</li></ul> <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
25.5.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di aprile 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li></ul>



# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi al mese di aprile 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.5.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2022.</li></ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.5.2022	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.8.2021 al 30.11.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 cui era obbligato il defunto;</li><li>• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti.</li></ul>
31.5.2022	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2022.</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2022.</p>
31.5.2022	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2022;</li><li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li></ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
31.5.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetti ad accisa;</li><li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li><li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li></ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>